

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  
del personale dipendente degli enti locali  
2016/2018 - parte economia 2017**

A seguito del parere favorevole espresso dal revisore dei Conti sull'ipotesi di C.C.D.I. ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 18.12.2017, con la quale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente, il giorno 22.12.2017.

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, dott.sa **TAGLIAFERRI Elisa**, **Segretario Generale**, e dai dipendenti CORTIANA Dario e DAGAI Alessandro

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

**MAURI Alessandra - FP CGIL**  
**CATANIA Massimo - FPS CISL**

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nella persona del sig. **COLAMARINO Cosimo**

hanno sottoscritto il seguente C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Endine Gaiano



## TITOLO I - Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

### Art. 1 - Premessa

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate:
  - a. convengono sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 38 del 17.11.2017 e successive integrazioni e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
  - b. convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, alle progressioni orizzontali;
  - c. prendono atto, pertanto, dell'ammontare delle risorse risultanti dall'applicazione del processo di depurazione di cui al punto precedente e convengono che la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

### Art. 2 - Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate.

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente **al personale appartenente alla categoria B** che svolge la propria attività in condizioni **particolarmente disagiate**.
2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: **"le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione"** dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo. Ai fini del precedente comma s'intende per attività **disagiata** un'attività **particolarmente scomoda**, svolta in condizioni **difficili e/o faticose** per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può **anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio** rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a altre specifiche indennità (es. indennità di turno).
3. L'indennità di disagio **non è cumulabile**, per le **stesse motivazioni**, con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno o di reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il **semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale** di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata (è cumulabile, invece, con la maggiorazione del 50% di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2001 come integrato dall'art. 14 del CCNL 14.10.2001, che non è classificabile quale indennità).
4. Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare **attività particolarmente disagiate**:

<i>Profilo professionale</i>	<i>n. addetti</i>	<i>Somma prevista</i>
<b>Attività prestata nello svolgimento delle di operatore ecologico</b>	1	348,00
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>348,00</b>

5. Per lo svolgimento delle attività **prestata nello svolgimento delle mansioni di necroforo o operatore ecologico** è prevista un'indennità di disagio pari ad **un importo mensile lordo** di € 29,00. Tale importo è corrisposto in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
6. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo **verranno portati in aumento del fondo per il salario accessorio dell'anno successivo**, con esclusione dei risparmi derivanti

dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

### Art. 3 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

1. L'indennità di **rischio**, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
  - a. al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di continua e diretta esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
  - b. è quantificata in complessive € 30,00 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
  - c. compete in misura intera per i mesi in cui la presenza è superiore alla metà, mentre nulla spetta in caso contrario, solo in presenza di effettiva esposizione al rischio.
2. Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono legate al rischio di caduta dall'alto, all'impiego di prodotti potenzialmente nocivi per la salute, (vernici, diserbanti, ecc...), all'utilizzo di attrezzature quali motoseghe, montaferetri, tagliaerba, ecc...). I profili professionali cui compete l'indennità sono i seguenti:

<i>Profilo professionale</i>	<i>n. addetti</i>	<i>Somma prevista</i>
<b>Operatori ecologici e addetti manutenzioni</b>	<b>1</b>	<b>360,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1</b>	

3. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo **verranno portati in aumento del fondo per il salario accessorio dell'anno successivo**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

### Art. 4 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori

1. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che **comportino maneggio di valori di cassa mensili** non inferiori a **€ 0,50** e risponda di **tale maneggio** (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa).
2. Per **servizio** deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano **continuativamente maneggiati** (es. servizio demografico, servizio economato). Qualora un dipendente facesse parte di più servizi le indennità non sono cumulabili e compete quella di maggior valore.
3. L'indennità è calcolata e liquidata annualmente e compete per 220 giorni all'anno, in considerazione del fatto che il servizio è garantito tutto l'anno ad eccezione delle domeniche e dei festivi.
4. Gli importi dell'indennità variano, in base all'art. 36 del CCNL 14.09.2000, da un minimo di **€ 0,52** giornaliero ed un massimo di **€ 1,55**.
5. Tale indennità è graduata in relazione all'importo medio mensile che il servizio ha gestito nell'anno precedente, sulla base della resa del conto, e in particolare:
  - € 0,52 per valori medi movimentati fino a € 2.000,00
  - € 1,55 per valori medi movimentati oltre € 2.000,01.
6. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

<i>Servizio</i>	<i>Somma prevista</i>
<b>Servizio economato</b>	<b>345,00</b>
<b>Servizio demografico</b>	<b>230,00</b>

Servizio vigilanza	115,00
Totale	690,00

7. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo **verranno portati in aumento del fondo per il salario accessorio dell'anno successivo**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

#### **Art. 5 - Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità**

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che **“per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità”** da parte di personale appartenente alle **categorie B, C e D**, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, **possa essere corrisposta un'indennità annuale** fino ad un massimo di **€ 2.500**.
2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: **“le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione”** dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.
3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:
  - Personale in categoria B e C con svolgimento di procedimenti complessi con responsabilità di gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori interni/esterni di natura comunicativa, informativa, di confronto ancorché senza poteri decisionali **€ 600,00**
  - Personale in categoria C e D con svolgimento di procedimenti complessi plurimi e diversificati riconducibili, nel loro complesso, ad almeno tre servizi di natura diverse, caratterizzati ciascuno da differenti modalità organizzative e con distinti referenti politici (Sindaco e assessori) pur se riconducibili alla stessa area organizzativa; tutti i procedimenti dovranno essere caratterizzati da ampia autonomia operativa e di incidenza nella attività di supporto alle decisioni del responsabile e degli organi politici, da relazioni continuative con interlocutori, enti, istituzioni, organi amministrativi e istituzionali esterni e da spiccata capacità di adattamento alle dinamiche interne ed esterne **€ 1.000,00**
4. L'attribuzione dell'indennità di cui al presente articolo avverrà sulla base di un atto adottato da ciascun responsabile di settore, con cui dovrà essere individuata la fattispecie.
5. L'importo dell'indennità **è decurtato**, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso si **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
6. In applicazione del D.Lgs. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità**.
7. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità ammonta ad **€ 5.700,00**. In caso di superamento del predetto importo, sulla base dell'individuazione effettuata dai responsabili di settore - di cui al comma 4 - gli importi delle indennità stabilite al comma 3, saranno riproporzionate.
8. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

#### Art. 6 - Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità

1. Per dipendenti cui sono state attribuite con **atto formale** le **specifiche responsabilità**, nonché i **compiti e le funzioni**, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista **una indennità, cumulabile** con quella del precedente articolo nella misura **massima di € 300 annuali**.
2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

<i>Profilo professionale</i>	<i>Somma prevista</i>
<b>Ufficiale di stato civile e anagrafe</b>	<b>300,00</b>
<b>Ufficiale elettorale</b>	<b>0,00</b>
<b>Responsabile di tributi</b>	<b>0,00</b>

3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita **più di un'indennità per specifiche responsabilità** di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
4. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
5. L'attribuzione dell'indennità è annuale ed è liquidata contestualmente al salario accessorio ed è **decurtata** nel solo caso si **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
6. In applicazione del D.Lgs. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità**.
7. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

<i>Importo dell'indennità</i>	<i>addetti</i>	<i>Somma prevista</i>
<b>300,00</b>	<b>2</b>	<b>600,00</b>

8. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

#### Art. 7 - Disciplina delle progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria.

1. La disciplina per le progressioni orizzontali risponde ai seguenti criteri di selettività:
  - Anzianità di almeno due anni nella categoria;
  - Valutazione media del triennio precedente, superiore al 72%;
  - La progressione spetterà al personale collocato nella graduatoria di merito in base alla valutazione media del triennio risultante dalle schede di valutazione previste dal vigente sistema di valutazione.
  - In caso di parità di punteggio, la progressione spetterà al più anziano nella categoria e in subordine al più anziano di età.
2. Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina del presente articolo, con riferimento **all'anno 2017**, non vengono destinate risorse.

#### **Art. 8 - Risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale**

1. Le risorse destinate a compensare le **performance organizzativa e individuale** sono rappresentate da ciò che **residua dall'applicazione dei precedenti articoli** relativi ai precedenti articoli.
2. Si dà atto che, per l'anno 2017, si provvederà alla distribuzione delle risorse di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal vigente sistema di valutazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30.11.2015.
3. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
4. Le risorse destinate alla performance individuale e organizzative e al miglioramento dei servizi sono per il corrente anno pari a **€ 8.801,62** di cui:
  - a) Gestione sistema informatico (art. 15, c. 2, CCNL 01.04.1999) e risorse salario accessorio *giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30.05.2016* € 3.062,00
  - b) Apertura sportello demografico extraorario (art. 15, c. 2, CCNL 01.04.1999) € 200,00

#### **Art. 9 - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale**

1. L'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 165/01 dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può **avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi** o, alle condizioni previste, **mediante contratti individuali**. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale".  
Per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato è necessario che l'utilizzo delle risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL dell'1.4.1999 sia disciplinato dal presente contratto. Infatti l'art. 4, comma 2, lettera c) del CCNL citato dispone che la contrattazione integrativa disciplini le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi in parola.
2. Le risorse di cui al presente articolo che comprendono a titolo esemplificativo quelle destinate alla **progettazione di opere pubbliche**, agli accertamenti di contrasto **all'evasione ICI**, all'**avvocatura interna**, alle **rilevazioni statistiche** in favore dell'ISTAT, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla **sicurezza urbana e alla sicurezza stradale** o a progetti di potenziamento dei **servizi notturni e di prevenzione** delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, sono quantificate nel fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 2.1.2004 come di seguito dettagliato:
  - a. Le risorse previste dall'art. 208, comma 5 del Codice della strada per l'anno corrente ammontano ad **€ 3.000,00**;
3. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale saranno quindi determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo e corrispondono a quelle effettivamente utilizzate per le finalità che le specifiche disposizioni di legge prevedono; si rinvia quindi a tali disposizioni e ai vigenti regolamenti comunali.

#### **Art. 10 - Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a seguito del processo di depurazione**

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni economiche nella categoria già effettuate è pari ad **€ 19.499,62** risulta, pertanto, per l'anno 2017 così ripartito:

<i>Finalità del compenso</i>	<i>Risorse assegnate</i>
Compenso per attività disagiate	348,00
Indennità di rischio	360,00
Indennità di maneggio valori	690,00
Compenso per specifiche responsabilità	5.700,00
Compenso per particolari responsabilità	600,00
Progressione economica orizzontale per l'anno 2017	0,00
Risorse previste da specifiche disposizioni di legge	3.000,00
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi	8.801,62
<i>di cui finanziati ex art. 15, comma 2, CCNL 01.04..1999</i>	<i>3.262,00</i>
<b>TOTALE</b>	<b>19.499,62</b>

2. Le **somme non utilizzate o non attribuite** con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo in applicazione dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 come integrato dall'art. 36, comma 1, del CCNL del 2004 .
3. La disposizione di cui al comma precedente **non si applica alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati** che per le ragioni indicate al precedente art. 31 non sono dettagliatamente quantificate nella costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.

Endine Gaiano, 22 dicembre 2017

**LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: F.to Elisa Dott.ssa Tagliaferri**

**F.to Dario Cortiana**

**F.to Alessandro Arch. Dagai**

**LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:**

**Per la R.S.U.**

**F.to Cosimo Colamarino**

**I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:**

**\_\_FP CGIL\_\_ F.to Sandra Mauri**

**\_\_CISL FPS\_\_ F.to Massimo Catania**



## APPENDICE

### Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto

1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione **dell'indennità di comparto** secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli **importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004**.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.
3. Per l'anno 2017 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:

<i>Categoria</i>	<i>importo</i>
<b>Categoria D</b>	<b>€ 46,95</b>
<b>Categoria C</b>	<b>€ 41,46</b>
<b>Categoria B</b>	<b>€ 35,58</b>
<b>Categoria A</b>	<b>€ 29,31</b>

Per un totale annuo complessivo di **€ 5.101,86**

### Art. 11 - Ulteriore depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche **già destinate alla progressione orizzontale** all'interno della categoria **sono interamente a carico del fondo** per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
  - a. cessato dal servizio;
  - b. **che ha avuto una progressioni verticale** relativamente alle progressioni economiche della precedente categoria di appartenenza;
  - c. che è stato inquadrato in una **categoria o posizione giuridica** superiore in applicazione di **disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro**.
3. In caso di **mobilità esterna** non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale **ceduto ad altri enti**, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti **del personale acquisito per mobilità nell'organico dell'ente**.
4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al **loro costo originario**. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra **quelli destinati al finanziamento del trattamento economico tabellare**.
5. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione dei commi precedente art. 4 è pertanto depurata dai seguente importi:

Importo del LED del 1998 per il personale attualmente in servizio	447,60
Importo progressioni orizzontali dal 2001 per il personale attualmente in servizio	1.079,27

Importo progressioni orizzontali dal 2003 per il personale attualmente in servizio	1.035,07
Importo progressioni orizzontali dal 2005 per il personale attualmente in servizio	1.406,97
Importo progressioni orizzontali dal 2006 per il personale attualmente in servizio	946,21
Importo progressioni orizzontali dal 2007 per il personale attualmente in servizio	796,91
Importo progressioni orizzontali dal 2008 per il personale attualmente in servizio	2.120,40
Importo progressioni orizzontali dal 2009 per il personale attualmente in servizio	1.191,58
Importo progressioni orizzontali dal 2010 per il personale attualmente in servizio	646,81
Importo progressioni orizzontali dal 2015 per il personale attualmente in servizio	3.775,38
Importo progressioni orizzontali dal 2016 per il personale attualmente in servizio	2.645,31
<b>TOTALE</b>	<b>16.091,51</b>

**IL totale del fondo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività a seguito delle decurtazioni obbligatorie degli art. 2 e 3 ammonta a € 19.499,62**